



Il sistema di gestione per la sicurezza aggiornato dal D.Lgs. 106/2009

***Analisi delle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 e
conseguenti considerazioni***

OBIETTIVI

- ▶ Il Decreto Legislativo 5 agosto 2009, n. 106, entrato in vigore effettivo il 20 agosto successivo, aggiorna il precedente D.Lgs. 81/2008 ponendosi come obiettivo quello di:

“Aggiornare e precisare il dettato del Decreto Legislativo n° 81/2008 costituendo di fatto il Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro”

PUNTI SOSTANZIALI

Esso modifica il dettato del D.Lgs. 81/2008 sostanzialmente in quattro parti:

- *Vengono definiti e precisati alcuni punti dubbi del precedente decreto*
- *Viene rivisto tutto l'apparato sanzionatorio*
- *Viene ampliato il ruolo degli organismi paritetici*
- *Viene introdotta la logica della "patente a punti" per le imprese edili*

PUNTI SOSTANZIALI

- ▶ Nel seguito vengono elencate, per sommi capi, le caratteristiche salienti del nuovo Decreto Legislativo 106 del 2009 allo scopo di consentire alle aziende una valutazione degli impegni derivanti dall'aggiornamento delle prescrizioni già contenute nel D.Lgs. 81/2008.
- ▶ Le considerazioni, riportate nel seguito, non sono certamente esaustive della problematica e rappresentano solo un contributo, fornito allo scopo di dare uno strumento di valutazione di massima a tutti coloro che hanno la necessità di adeguare il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza alle nuove prescrizioni.
- ▶ Qualora si riscontrassero incompletezze nelle considerazioni riportate nel seguito o, comunque, qualora si volessero richiedere chiarimenti su quanto riportato, si possono inviare i quesiti all'indirizzo: **info@promosricerche.org** citando in oggetto "Sistemi di Gestione Sicurezza"

Precisazioni e correzioni al D.Lgs. 81/2008

- RLSA (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale)
 - Viene introdotto l'obbligo della comunicazione via telematica all'INAIL del nominativo del RLSA
- La valutazione dei rischi:
 - In caso di Azienda di nuova costituzione, dovrà essere redatta entro 90 giorni dall'inizio delle attività produttive
 - Dovrà essere sempre rielaborata in seguito a modifiche del processo produttivo; della organizzazione del lavoro; in caso di aggiornamenti di tecnologie utilizzate; in seguito ad infortuni significativi
 - L'aggiornamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalle modifiche
- Viene introdotta la possibilità di effettuare visite mediche preventive all'assunzione del personale

Precisazioni e correzioni al D.Lgs. 81/2008

- Dovrà essere valutato il rischio derivante dall'utilizzo di contratti atipici
- Viene precisato che il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) non è necessario nei casi:
 - Di lavoratori esercitanti professioni intellettuali;
 - Nel caso di lavori di breve durata (inferiore o uguale a 2 giorni)
 - Nel caso di forniture di merci
- I volontari ed i lavoratori dei settori speciali (VVFF; Croce Rossa; Forze armate; Polizia; ecc...) sono equiparati agli altri lavoratori:
 - I decreti relativi a VVFF; Croce Rossa; Forze armate; Polizia; ecc... saranno emanati entro il 15 giugno 2010
 - I decreti relativi agli operatori delle cooperative sociali e protezione civile saranno emanati entro il 31 dicembre 2010



Precisazioni e correzioni al D.Lgs. 81/2008

- Viene data la possibilità di subdelega per alcune funzioni (solo fino al secondo livello)
- La “Data certa” per la documentazione:
 - Per le Deleghe, basta la firma del delegante
 - Per il DVR o il DUVRI occorrono le firme di: Datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente
- Infortuni “brevi”:
 - L’obbligo di comunicazione per gli infortuni brevi scatterà quando sarà disciplinato il Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione)
- Appalti:
 - Resta obbligatorio indicare i costi per la sicurezza (solo quelli per eliminare o ridurre i rischi da interferenza nelle lavorazioni)

Nuovo apparato sanzionatorio Artt. 32; 33; 34; 35; 36; 37

- Le sanzioni sono state proporzionate ai compiti svolti dai diversi soggetti
- Le sanzioni sono state proporzionate alla rischiosità del settore produttivo
- Le ammende sono state generalmente dimezzate rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 81/2008



Nuovo ruolo degli “Organismi Paritetici” Art. 30

- ▶ “Rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”
- ▶ Allo scopo “gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”
- ▶ “Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali”



La “patente a punti” per le imprese edili Art. 17

- ▶ Alle imprese ed ai lavoratori autonomi operanti nell’edilizia verrà attribuito un punteggio iniziale, soggetto a decremento in seguito all’accertamento di violazioni in materia di sicurezza.
- ▶ All’azzeramento del punteggio seguirà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.

**Tale normativa è soggetta all’emissione di un apposito regolamento,
concordato con le Regioni.**

LA FORMAZIONE

- ▶ Viene introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per tutti i dirigenti
- ▶ Caso particolare delle prescrizioni del D.Lgs. 106/2009 è quello relativo alla formazione richiesta ai responsabili del sistema ed ai lavoratori:
 - **Potrà essere effettuata anche presso gli "Organismi paritetici"**
 - **Tale formazione dovrà essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino"**
- ▶ In tale campo sono ancora da definire:
 - **Le procedure alternative alla registrazione sul "Libretto formativo" in quanto non disponibile su tutto il territorio nazionale**